

Sent. n. 41/2023



Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Sezione Disciplinare
del Consiglio Superiore della Magistratura

Composta dai Signori:

Avv. Fabio PINELLI	- Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura
	<u>Presidente</u>
Avv. Rosanna NATOLI	- Componente eletto dal Parlamento
Dott.ssa Paola D'OVIDIO	- Magistrato di legittimità
	<u>Relatore</u>
Dott. Genantonio CHIARELLI	- Magistrato di merito
Dott. Antonino LAGANA'	- Magistrato di merito
Dott. Roberto FONTANA	- Magistrato di merito
	<u>Componenti</u>

con l'intervento del Sostituto Procuratore Generale dott. Mariella De Masellis, delegato dal Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione e con l'assistenza del magistrato addetto alla Segreteria della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, ha pronunciato la seguente

S e n t e n z a

nel procedimento disciplinare n. 95/2020 R.G. – *su rinvio SS.UU* - nei confronti della

dott.ssa Marilena RIZZO
(nata a Pesaro il 17.3.1959)

Presidente del Tribunale di Firenze,
difesa dal prof. avv. Vittorio Manes

incolpata

degli illeciti disciplinari di cui agli artt. 1, 2 lett. d) del decreto legislativo n. 109 del 2006 perché, in violazione dei doveri di correttezza, di leale comportamento, di equilibrio e di riserbo gravanti sui magistrati, quale Presidente del Tribunale di Firenze e referente della corrente di Unità per la Costituzione in Toscana, in ragione del legame di natura associativa con Luca PALAMARA, all'epoca membro togato del Consiglio Superiore della Magistratura, interloquiva con il predetto per esprimere il proprio assenso (o dissenso) sulle nomine (...*non abbiamo ancora avuto modo di fare il punto sulle nomine in corso*), sulle conferme e sulle valutazioni di professionalità, per assicurare decisioni sugli incarichi semi-direttivi agli appartenenti alla corrente o comunque a magistrati a lei graditi e per promuovere la favorevole valutazione di professionalità di alcuni o la non conferma di altri, sollecitando il dottor Palamara ad orientare le decisioni nel senso da lei auspicato.

In particolare la dottoressa Rizzo, con messaggi inviati dal 15 agosto 2017 al 21 aprile 2019, mediante la chat di messaggistica WhatsApp:

-mirava a far conseguire alla dottoressa Maria Cannizzaro la nomina per il posto di Presidente di Sezione del Tribunale di Firenze o, in alternativa, per quello di Presidente di sezione della Corte d'Appello di Firenze (*Non abbiamo ancora avuto modo di fare il punto sulle nomine in corso per gli incarichi semidirettivi in Toscana. Ti rappresento che per il posto di presidente di sezione al Tribunale di Firenze partecipa la nostra Maria Cannizzaro, che peraltro partecipa anche a presidente di sezione in Corte d'Appello (il primo posto utile tra questi due va bene...; Cannizzaro è dei nostri e ci tiene moltissimo... Una possibilità potrebbe essere quella di fare insieme il posto di presidente di sezione di corte di appello di Firenze. A Cannizzaro piacerebbe... Per pres. Sez. Corte Appello Firenze ti ricordo Maria Cannizzaro, che è stata sacrificata allorché avete nominato Bouchard presidente. Sez. Trib. Lei lavora da molti anni in Corte e da tempo presiede i collegi, ivi compresi quelli di assise di appello)*);

- mirava a far conseguire al dottor Giuseppe Pezzuti la nomina per il posto di Presidente di Sezione del Tribunale di Pistoia (*Per il posto di pres. Sez. Trib. Pistoia molto valido e Giuseppe Pezzuti, su cui potrebbe convergere anche MI...; LP: Giuseppe Pezzuti pst Pistoia ok? M.R. Ok, è un'opzione gradita...;... Ho saputo che domani il plenum vota presidente di sezione Pistoia e ti vorrei ricordare quanta aspettativa abbia il gruppo toscano sul nome di Giuseppe Pezzuti. Puoi verificare come stanno le cose e cosa faranno i laici? Stasera vedo il collega alla cena dei candidati a Pisa e non so cosa dirgli. Conto sulle tue doti strategiche...; Questa nomina è vissuta come un braccio di forza con mi è perdere ci squalificherebbe)*);

- mirava a far conseguire al dottor Del Forno la nomina per il posto di Presidente di Sezione del Tribunale di Livorno (*Per pres.sez. Trib. Livorno*



concorre il nostro Dal Forno, che lavora già presso quel tribunale come giudice);


- mirava a far conseguire la nomina di presidente di Sezione del Tribunale di Firenze alla dottoressa Lisa Gatto (Ciao Luca. Il secondo posto di presidente di sezione tribunale di Firenze (vacanza Gratteri) lo deciderete voi come Consiglio? In caso positivo ti prego di tenere presente Lisa Gatto, che è già giudice del tribunale di Firenze e sta egregiamente esercitando di fatto le funzioni di presidente di sezione. Dammi qualche informazione, così che io possa rapportarmi con i colleghi);

-mirava a far conseguire la nomina di presidente della Sezione GIP del Tribunale di Firenze al dottor Angelo Antonio Pezzuti (Ho visto che nella prossima settimana avete in calendario pres. Sez. Firenze penale è presente. Sez. Gip Firenze. Come ho già avuto occasione di dirti, stimo e ritengo meritevoli dei posti in concorso Lisa Gatto, che sta svolgendo di fatto le funzioni di presidente di sezione penale, e Angelo Antonio Pezzuti, che sta già lavorando alla sezione GIP del Tribunale di Firenze. Ti pregherei di informarmi su quello che succede...; Mi hanno telefonato Gatto e Pezzuti: ottimo lavoro grazie!);

-interveneva per ostacolare la conferma del dottor Fernando Prodomo nell'incarico di Presidente di Sezione del Tribunale di Firenze (Carissimo Luca, a che punto è la pratica della conferma di Prodomo? Quando decidete in commissione? A livello locale Area ha completamente mollato il collega ma mi è giunta voce che invece a livello di CSM MD lo protegga. È vero? I laici come voteranno? L'abnorme lasso temporale ormai trascorso puzza tanto di inciucio. In Toscana tutti si aspettano che non venga riconfermato e una diversa decisione farebbe perdere fiducia nei confronti dell'autogoverno).

Condotte queste gravemente lesive del prestigio della magistratura e dello stesso organo di autogoverno (i cui componenti sono tenuti a svolgere il loro incarico senza vincolo di mandato) e, soprattutto, gravemente scorrette nei confronti dei colleghi aspiranti ai vari incarichi, in quanto potenzialmente in grado di alterare il procedimento di selezione del candidato maggiormente idoneo a ricoprire gli incarichi semi-direttivi messi a concorso, sbilanciando lo stesso procedimento a favore dei concorrenti graditi alla Rizzo, verosimilmente in grado di rafforzare o consolidare il consenso della corrente di Unicost sul territorio toscano, in violazione dei principi di parità e di uguaglianza, con corrispondente rilevante pregiudizio degli aspiranti pretermessi.

Notizia circostanziata dei fatti acquisita il 22 aprile 2020, a seguito della trasmissione da parte della Procura di Perugia dell'*hard disk* del telefono cellulare in uso al dottor Luca Palamara, oggetto di sequestro in data 30-5-2019 nell'ambito del procedimento penale nr. 6652/18 RGNR, Mod. 21, Procura di Perugia.

 3

Conclusioni delle parti

Il Procuratore Generale conclude chiedendo condannarsi l'incolpata alla sanzione della censura.

La Difesa conclude chiedendo l'assoluzione dell'incolpata.

Svolgimento del procedimento

Il presente procedimento disciplinare trae origine dalla trasmissione da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia al Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, titolare dell'azione disciplinare, della copia dell'*hard disk* del telefono cellulare sequestrato al dott. Luca Palamara nell'ambito del procedimento penale a suo carico, avente n. 6652/18 R.G.N.R. mod. 21, nonché da un esposto a firma del dott. Fernando Prodomo, già Presidente della Prima sezione civile del Tribunale di Firenze.

Con atto del 27 luglio 2020, il P.G. ha esercitato l'azione disciplinare nei confronti della dott.ssa Marilena Rizzo, magistrato in servizio presso il Tribunale di Firenze quale Presidente del Tribunale, perché incolpata degli illeciti disciplinari, di cui agli artt. 1 e 2, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 109 del 2006 perché, in qualità di Presidente del Tribunale di Firenze e di referente della corrente Unità per la Costituzione in Toscana, in ragione del legame di natura associativa con Luca Palamara, all'epoca membro togato del Consiglio Superiore della Magistratura, interloquiva con il predetto, mediante l'applicazione *Whatsapp*, sollecitandolo ad orientare le decisioni del Consiglio, onde assicurare incarichi semidirettivi agli appartenenti alla corrente o comunque a magistrati a lei graditi e promuovere la favorevole valutazione di professionalità di alcuni o la non conferma di altri, in tal modo realizzando condotte lesive del prestigio della Magistratura e dello stesso Organo di governo autonomo, oltre che gravemente scorrette nei confronti dei colleghi aspiranti ai vari incarichi, in quanto potenzialmente in grado di alterare i procedimenti di selezione.

Espletata l'istruttoria, mediante acquisizione di documentazione ed esame di testimoni (segnatamente, la dott.ssa Margherita Cassano, all'epoca dei fatti Presidente della Corte d'appello di Firenze, e il dott. Marco Cecchi, consigliere della Corte d'appello di Firenze), il Procuratore generale ha concluso chiedendo di irrogare all'incolpata la sanzione della censura.

Con sentenza n. 51/2022, questa Sezione Disciplinare ha, anzitutto, riconosciuto la piena utilizzabilità delle conversazioni *Whatsapp* acquisite attraverso captazione informatica, mutuando dalla giurisprudenza penale (cfr.



Cass. pen., Sez. V, 6 maggio 2021, n. 17552; Cass. pen., Sez. VI, 17 gennaio 2020, n. 1822; Cass. pen., Sez. V, 25 ottobre 2017, n. 49016) l'interpretazione che le qualifica alla stregua di "documenti" ai sensi dell'art. 234 c.p.p., precisando che, anche a voler aderire alla prospettazione della difesa, fondata sulla assimilazione del regime di utilizzabilità delle conversazioni chat a quello delle intercettazioni, le eccezioni risulterebbero comunque infondate, in ragione della ritenuta inapplicabilità dell'art. 270 c.p.p. al procedimento disciplinare (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 12 giugno 2017, n. 14552; Cass. civ., Sez. Un., 16 febbraio 2015, n. 3020; Cass. civ., Sez. Un., 12 febbraio 2013, n. 3271; Cass. civ., Sez. Un., 24 giugno 2010, n. 15314; Cass. civ., Sez. Un., 23 dicembre 2009, n. 27292).

Passando al merito degli addebiti disciplinari, indiscussa la qualità di Presidente del Tribunale di Firenze rivestita dalla incolpata, si è esclusa, invece, sulla base della documentazione prodotta, quella di "referente" del gruppo di Unità per la Costituzione in Toscana, non avendo la dott.ssa Rizzo alcun ruolo né formale, né in via di fatto all'interno della corrente.

Quanto alle specifiche contestazioni, la Sezione ha negato la rilevanza disciplinare delle conversazioni relative ai dottori Maria Cannizzaro, Antonio Del Forno, Lisa Gatto e Angelo Antonio Pezzuti, nonché della condotta dell'incolpata volta ad ostacolare la conferma del dott. Prodomo nell'incarico di Presidente di Sezione del Tribunale di Firenze.

Di contro, ha ritenuto la segnalazione del dott. Giuseppe Pezzuti - pur integrante l'illecito addebitato poiché giustificata da una logica di spartizione correntizia - di scarsa rilevanza ai sensi dell'art. 3-bis del d.lgs. 109 del 2006, in ragione di plurime considerazioni all'uopo rilevanti (e segnatamente, l'assenza di qualsiasi interesse proprio della dott.ssa Rizzo alla nomina in questione; l'unicità dell'episodio disciplinarmente rilevante nell'arco di una lunghissima e apprezzata carriera; la testimonianza resa dalla Presidente della Corte d'appello di Firenze, dott.ssa Cassano, che aveva escluso qualsiasi ripercussione della diffusione delle conversazioni).

Contro tale pronuncia, il Procuratore Generale ha proposto ricorso per Cassazione nel quale denunciava l'erronea applicazione degli artt. 1 e 2, comma 2, lett. d) del d.lgs. 109/2006, nonché il travisamento della prova in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

Più precisamente, il P.G. lamentava la violazione del principio di diritto affermato nella sentenza delle Sezioni Unite n. 22302 del 2021, nonché una lettura frammentaria e semplicistica delle comunicazioni intercorse tra la dott.ssa Rizzo e il dott. Palamara, senza dare rilevanza, tra l'altro, a quanto dichiarato dalla stessa incolpata nella audizione del 28 luglio 2020 dinanzi alla Prima Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura; contestava, altresì, l'esito del giudizio di scarsa rilevanza relativamente alla segnalazione del dott. Pezzuti, giacché non teneva conto della non unicità della condotta illecita (ravvisata alla luce degli altri comportamenti ritenuti in sentenza comunque scorretti, sia pur non gravemente), e dell'ampia risonanza mediatica.



avuta dalle vicende oggetto di giudizio, con conseguente incidenza sull'immagine pubblica del magistrato.

In data 15 maggio 2022, l'incolpata notificava e depositava "controricorso e ricorso incidentale condizionato", in cui deduceva, da un lato, l'inammissibilità del ricorso del Procuratore generale per difetto di specificità *ex art. 581 c.p.p.*; e, dall'altro, contestava la fondatezza del ricorso, sia con riguardo alle censure inerenti al ruolo – da lei asseritamente rivestito - di referente di Unicost per la Toscana, sia quanto alla valenza dimostrativa attribuita a singoli estratti dei messaggi intercorsi tra l'incolpata e il suo interlocutore e alla ipotizzata lesività delle condotte.


In via incidentale condizionata, la difesa della dott.ssa Rizzo proponeva, inoltre, due motivi di ricorso ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e/o lett. c) c.p.p., ritenendo il procedimento disciplinare *de quo* iniziato sulla base di una "inqualificata notizia del fatto", come tale non legittimante l'esercizio dell'azione disciplinare ai sensi dell'art. 15, comma 1 del d.lgs. 109/2006, nonché la (presunta) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità quanto al rilievo probatorio tributato alle chat estratte dall'*hard disk* del dott. Palamara, acquisito in esecuzione di un provvedimento di sequestro definito come "esplorativo".

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza n. 34380 del 2022, hanno accolto il ricorso proposto dal P.G., evidenziando il difetto, nella motivazione della impugnata sentenza della Sezione disciplinare, di una "valutazione unitaria e globale" in ordine al ruolo, rivestito dalla dott.ssa Marilena Rizzo, di "referente" del gruppo di Unità per la Costituzione in Toscana, dovendo altresì procedere la Sezione disciplinare a sussumere la condotta tenuta in concreto dalla dott.ssa Rizzo nell'ambito del precetto di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) d.lgs. 109/2006, come delineato e interpretato dalla più recente giurisprudenza di legittimità. Di contro, la Cassazione ha ritenuto inammissibile il controricorso della difesa poiché presentato successivamente alla scadenza del termine di trenta giorni di cui all'art. 585 comma 1 lett. b) c.p.p., posto che il codice di procedura penale non contempla una facoltà di proposizione incidentale del ricorso per cassazione, come si evince dall'art. 595 c.p.p..

La trattazione del giudizio di rinvio è stata fissata dinanzi alla Sezione disciplinare il 4 aprile 2023.

In data 31 marzo 2023, la difesa ha depositato memoria difensiva, dove, nel ribadire l'insussistenza della qualità – formale e sostanziale – di referente, anche alla luce di una lettura complessiva degli indici indicati a tal fine dalle Sezioni Unite, ha richiesto una nuova audizione del dott. Cecchi ai sensi dell'art. 507 c.p.p., per chiarire l'insussistenza, da parte dell'incolpata, di qualsivoglia incarico nel gruppo all'epoca dei fatti, o quantomeno il deposito delle dichiarazioni del medesimo assunte in sede di indagini difensive.

In aggiunta alle censure di merito già articolate nei precedenti atti del processo, si è, altresì, valorizzata la recente novella di cui alla L. 71/2022 che ha



introdotto la lett. l-bis) nell'art. 3 del d.lgs. n. 109 del 2006, la quale nuova fattispecie disciplinare, nel punire *“l'adoperarsi per condizionare indebitamente l'esercizio delle funzioni del Consiglio superiore della magistratura, al fine di ottenere un ingiusto vantaggio per sé o per altri o di arrecare un danno ingiusto ad altri”*, dimostrerebbe – in chiave retrospettiva e necessariamente – che a dette condotte non poteva ascriversi alcuna rilevanza disciplinare per il tempo precedente all'introduzione del nuovo illecito, mirando la novella proprio a colmare detto vuoto normativo.

La difesa dell'incolpata ha riproposto, inoltre, le censure – già articolate nel controricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di cassazione - relative alla inutilizzabilità dei messaggi, in quanto sequestrati nell'ambito di un procedimento penale relativo a fatti di reato rispetto ai quali quei dati risultano del tutto irrilevanti, nonché all'invalidità dell'esercizio dell'azione disciplinare, con conseguente nullità del procedimento disciplinare *de quo*.

In particolare, specie rispetto alla prima censura, la difesa dell'incolpata, nel richiamare la più recente giurisprudenza nazionale, convenzionale ed euro-unitaria sul punto, lamenta che, qualora si ritenesse che la dott.ssa Rizzo non possa eccepire nel procedimento disciplinare eventuali violazioni nell'acquisizione della prova realizzatesi in sede di processo penale, rispetto al quale ella risulta estranea, si porrebbe a una violazione degli artt. 15, 24 e 111 Cost. e – per il tramite del parametro interposto di cui all'art. 117, primo comma, Cost. – dell'art. 8 CEDU, per come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, con conseguente necessità di sollevare questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale.

All'udienza del 4 aprile 2023, acquisita la documentazione presentata dalla difesa, avente ad oggetto le indagini difensive relative, tra l'altro, alle s.i.t. rese dal dott. Cecchi, allegate in memoria, il P.G., nel ritenere le condotte contestate alla dott.ssa Rizzo obiettivamente idonee ad incidere sull'immagine del Presidente del Tribunale e della magistratura, ha chiesto l'applicazione della sanzione della censura ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. e) del d.lgs. 109 del 2006, escludendo la scarsa rilevanza della condotta ascritta sulla base (anche) di un parallelismo con una serie di precedenti di questa Sezione (C.S.M., Sez. disc. n. 35/2022; C.S.M., Sez. disc., n. 100/2022).

Di contro, la difesa dell'incolpata, nel ribadire le censure articolate nella memoria difensiva e, in specie, quella che valorizza la recente introduzione, ad opera della novella operata dalla Legge n. 71 del 2022, della nuova fattispecie disciplinare di cui alla lett. l-bis) dell'art. 3 del d.lgs. 109/2006, ha evidenziato come le interlocuzioni di cui si tratta coinciderebbero con dichiarazioni o affermazioni (rigorosamente meritocratiche e non denigratorie) che l'incolpata aveva già anticipato in sede ufficiale e proprio in virtù del ruolo ricoperto di Presidente del Tribunale di Firenze, concludendo così per l'assoluzione della dott.ssa Rizzo.



Motivi della decisione

1. L'oggetto dell'incolpazione disciplinare attiene alla condotta di sostanziale interferenza posta in essere dalla dott.ssa Rizzo, la quale, attesa la qualità di Presidente del Tribunale di Firenze e di referente della corrente Unità per la Costituzione in Toscana, avrebbe strumentalizzato il legame di natura associativa con Luca Palamara, all'epoca membro togato del Consiglio Superiore della Magistratura, interloquendo con il predetto, mediante l'applicazione *Whatsapp*, in modo da sollecitare il dott. Palamara ad orientare le decisioni del Consiglio, onde assicurare incarichi semidirettivi agli appartenenti alla corrente o comunque a magistrati a lei graditi e promuovere la favorevole valutazione di professionalità di alcuni o la non conferma di altri. In tal modo, la Presidente Rizzo avrebbe realizzato – secondo il capo di incolpazione - condotte lesive del prestigio della Magistratura e dello stesso Organo di governo autonomo, oltre che gravemente scorrette nei confronti dei colleghi aspiranti ai vari incarichi, in quanto potenzialmente in grado di alterare i procedimenti di selezione.

2. Questa Sezione è chiamata a compiere il giudizio rescissorio, derivante dall'annullamento della Suprema Corte in sede rescindente, reso con sentenza n. 34380 del 2022. Ne deriva che, ai fini di un'esatta comprensione del *thema decidendum* – e, quindi, per tracciare perimetro e limiti del presente giudizio – è necessario partire dai punti salienti del *decisum* della Cassazione.

2.1. Le Sezioni Unite, in primo luogo, hanno censurato la sentenza di questa Sezione n. 51/2022, nella parte in cui ha escluso che la dott.ssa Rizzo, indiscussa la qualità di Presidente del Tribunale di Firenze rivestita dalla incolpata, potesse qualificarsi alla stregua di "referente" del gruppo Unità per la Costituzione in Toscana, non rivestendo la stessa alcun ruolo né formale, né in via di fatto all'interno della suddetta corrente.

Più precisamente, ad avviso della Corte di legittimità, la sentenza avrebbe mancato di procedere a una "*valutazione unitaria e globale, da modulare in relazione alla sussistenza dell'elemento costitutivo dei "comportamenti abitualmente o gravemente scorretti", di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 109 del 2006, in ordine al ruolo rivestito dalla dottoressa Marilena Rizzo di "referente" del gruppo di Unità per la Costituzione in Toscana, avuto riguardo alla configurabilità del contestato illecito disciplinare in ipotesi di interlocuzioni tra componenti del Consiglio Superiore della magistratura e magistrati aventi ad oggetto le valutazioni procedurali per le nomine degli incarichi direttivi e semidirettivi degli uffici giudiziari, ove tali interlocuzioni coinvolgono esponenti dell'associazionismo giudiziario e siano volte ad influire sulla "scelta" spettante a coloro che devono procedere alla comparazione dei candidati*".




La Suprema Corte ha così stabilito che questa Sezione, all'esito del nuovo giudizio, dovrà provvedere a una valutazione - *"necessariamente unitaria e globale"* - *"dei diversi atti del processo disciplinare, risultanti dal testo del provvedimento impugnato, ovvero specificamente indicati nel motivo di ricorso del Procuratore generale, deve comprendere, non soltanto con riferimento singolare a ciascuno di questi: a) la richiesta rivolta dalla dottoressa Rizzo al dottor Palamara allo scopo di "fare il punto sulle nomine in corso per gli incarichi semidirettivi"; b) la rilevanza selettiva attribuita al dato dell'appartenenza ai «nostri», o ad altra corrente associativa, degli aspiranti agli incarichi indicati nelle conversazioni; c) la rappresentazione delle aspettative del «gruppo toscano» in ordine ad una nomina, vista come un «braccio di forza» da non «perdere» con altra corrente, a pena di uscirne «squalificati», affidandosi alle 25299 «doti strategiche» dell'interlocutore; d) la rappresentazione delle aspettative dei magistrati della Toscana sulla mancata conferma di uno screditato presidente di sezione, definito come protetto da altra corrente; e) la rappresentazione delle considerazioni provenienti da alcuni aspiranti agli incarichi sull'iter delle pratiche consiliari; f) l'approvazione richiesta ed espressa quanto alle proposte di assegnazione degli incarichi nella Corte d'appello e nei tribunali toscani"*.

2.2. Il giudice rinviante, in secondo luogo, ha chiarito che la Sezione disciplinare dovrà, altresì, fare corretta applicazione al caso concreto dell'art. 2, comma 1, lett. d) del d.lgs. 109/2006, sotto il profilo della qualificazione giuridica del fatto e della sussunzione in fattispecie astratta, alla stregua dei principi enunciati dalle medesime Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sentenza n. 22302 del 2021, che ha compiuto, nell'ambito del sindacato di legittimità, non già una concreta individuazione delle condotte disciplinarmente rilevanti, la quale resta certamente rimessa all'apprezzamento della Sezione disciplinare, quanto invece una individuazione del precetto ritraibile dalla clausola generale alla stregua delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento.

In sostanza, per verificare la sussistenza dei *"comportamenti abitualmente o gravemente scorretti"*, ex art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006, con riguardo ad interlocuzioni tra componenti del Consiglio Superiore della magistratura e magistrati aventi ad oggetto le valutazioni procedimentali per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi degli uffici giudiziari, *"deve ritenersi imposto ad ogni magistrato di astenersi da qualsiasi intervento volto ad esprimere discredito o disistima, ovvero, all'opposto, a manifestare gradimento o sostegno, nei confronti di alcuno degli aspiranti, in chiave di pressione e di concertazione di chi debba ricoprire tali cariche, ove tale intervento non rientri fra quelli contemplati dalle regole giuridiche del procedimento dettate in via esclusiva dalla legge"*.

Coerentemente con tale premessa, si conclude nel senso che: *"L'interlocuzione nell'ambito delle pratiche per le nomine degli incarichi direttivi e semidirettivi"*



9

degli uffici giudiziari deve esaurirsi tra coloro che devono provvedere alla comparazione - ossia i componenti dell'organo di governo autonomo della magistratura - e gli aspiranti all'incarico direttivo, non essendovi spazio alla compartecipazione di soggetti estranei, quali, ad esempio, gli esponenti dell'associazionismo giudiziario o della politica".

3. Così delimitato il *thema decidendum* del presente giudizio di rinvio, occorre prendere le mosse dalle censure "preliminari" svolte dalla difesa dell'incolpata nella memoria difensiva depositata in data 31 marzo 2023, ovvero l'inutilizzabilità delle chat estratte dall'*hard-disk* del dott. Palamara, acquisito in esecuzione di un provvedimento di sequestro - asseritamente ritenuto - "esplorativo", poiché esteso a cose non necessarie per l'accertamento dei fatti e avente ad oggetto un intero sistema informatico, con indiscriminata apprensione di tutte le informazioni ivi contenute, e, nella specie, involgenti altresì un soggetto del tutto estraneo al procedimento penale, quale la dott.ssa Rizzo, nei cui confronti esse non potevano perciò essere utilizzate a fini di prova; nonché l'invalidità del procedimento disciplinare *de quo* poiché iniziato - ad avviso della difesa - sulla base di una "*inqualificata notizia del fatto*".

3.1. Va precisato che, secondo un indirizzo costante della giurisprudenza di legittimità, nonché di questa Sezione disciplinare (in questo senso, *ex multis*, Cass., Sez. Un., n. 28544/2008, nonché C.S.M., Sez. disc., n. 44/2022), il giudizio di rinvio non costituisce la rinnovazione o la prosecuzione del giudizio di merito, ma rappresenta la fase rescissoria rispetto a quella rescindente del giudizio di cassazione, sicché in questa fase non possono formare oggetto di discussione tutte le questioni che costituiscono presupposti, esplicitamente o implicitamente, decisi nella pronuncia della Corte di cassazione.

Detta conclusione deriva dal fatto che il d.lgs. n. 109/2006 non dedica alcuna espressa disposizione al giudizio di rinvio disciplinare, con la conseguenza che gli artt. 624 e 627 c.p.p. - in tema di annullamento parziale della sentenza cassata - debbono ritenersi ad esso applicabili, per effetto del richiamo all'osservanza - in quanto compatibili - delle norme del codice di procedura penale *ex artt.* 18 e 24 del decreto citato (in questo senso, C.S.M., Sez. disc., n. 44/2022; C.S.M., Sez. disc. n. 33/2010; nonché, implicitamente, Cass., Sez. Un. n. 28544/2008).

Senonché, ad avviso della pacifica e condivisa giurisprudenza di legittimità (cfr., *ex multis*, Cass., Sez. III, n. 34794 del 19/05/2017, F., Rv. 271345; Cass., Sez. II, n. 27116 del 22/05/2014, Grande Aracri, Rv. 259811; Cass., Sez. V, n. 34016 del 22/06/2010, Rv. 248413), a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio, con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza od ordinanza è stata annullata, salve le sole limitazioni previste dalla legge, consistenti nel non fondare la nuova decisione sugli stessi



argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di cassazione, spettandogli il compito esclusivo di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato ed il valore delle relative fonti di prova.


Si delinea, allora, una distinzione (cfr. Cass. Sez. V, n. 42814 del 19/06/2014, Cataldo, Rv. 261760; Cass., Sez. V, n. 37407/2020), a seconda che l'annullamento sia stato pronunciato per violazione o erronea applicazione della legge penale oppure per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, poiché i poteri attribuiti al giudice del rinvio, nei due casi, divergono tra loro: nella prima ipotesi, resta ferma la valutazione dei fatti come accertati dal provvedimento annullato; nel caso di vizio di motivazione, invece, l'annullamento travolge gli accertamenti e le valutazioni già operate e, dunque, i poteri del giudice di rinvio presentano la massima latitudine, imponendo un nuovo ed esaustivo esame del materiale probatorio, con l'unico limite negativo sopra richiamato.

La conclusione cui si è ora giunti trova la sua premessa concettuale nella distinzione tra "capi" e "punti" della sentenza, posto che il giudicato parziale può formarsi soltanto con riguardo ai "capi" e non con riguardo ai "punti" della decisione (cfr. Cass. Sez. V, n. 42814 del 19/06/2014, Cataldo, Rv. 261760).

All'uopo, può richiamarsi la fondamentale sentenza c.d. Tuzzolino delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (cfr. Cass., Sez. Un., n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239), in forza della quale il capo della decisione sarebbe da intendersi come *«atto giuridico completo, tale da poter costituire da solo, anche separatamente, il contenuto di una sentenza»*, mentre i punti della decisione, in particolare, vengono a coincidere con le parti della sentenza relative alle *«statuizioni indispensabili per il giudizio su ciascun reato»* e, nell'ambito di ogni capo, segnano un *«passaggio obbligato»* per la completa definizione di ciascuna imputazione, sulla quale il potere giurisdizionale del giudice non può considerarsi esaurito se non quando siano stati decisi tutti i punti che costituiscono i presupposti della pronuncia finale su ogni reato (ad esempio, l'accertamento del fatto, l'attribuzione di esso all'imputato, la qualificazione giuridica, l'inesistenza di cause di giustificazione, la colpevolezza).

Sulla scorta di tale premessa, può allora ritenersi che, in piena coerenza con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo all'utilizzabilità delle intercettazioni (cfr. Cass., Sez. V, n. 37407/2020), l'annullamento con rinvio disposto dalla Suprema Corte non abbia coperto di definitività il profilo della utilizzabilità o meno delle chat estratte dall'*hard disk* del dott. Palamara, acquisito in esecuzione del provvedimento di sequestro nell'ambito del procedimento penale a suo carico, avente n. 6652/18 R.G.N.R., mod. 21.

3.2. Affermata l'ammissibilità, deve cionondimeno escludersi la fondatezza nel merito della censura in esame, ritenendo il Collegio di condividere le

 11


conclusioni circa l'utilizzabilità delle chat in commento come affermato *ex professo* dalla giurisprudenza di questa Sezione disciplinare (*ex multis*, C.S.M., Sez. disc., sent. n. 5/2022; C.S.M., Sez. disc., sent. n. 100/22).

Invero, giova osservare che, nell'ipotesi in esame, si versa non nel caso di utilizzazione di intercettazioni telefoniche, ma di uso di messaggistica telefonica, con la precisazione che, secondo quanto di recente asserito anche dalla giurisprudenza di legittimità, *"i messaggi whatsapp e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare hanno natura di documenti ai sensi dell'art. 234 c.p.p., sicché è legittima la loro acquisizione mediante riproduzione fotografica o trascrittiva, non trovando applicazione né la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa all'acquisizione di corrispondenza di cui all'art. 254 c.p.p., non versandosi nel caso di captazione di un flusso di comunicazioni in corso, bensì della mera documentazione ex post di detti flussi"* (Cass. Pen., Sez. V, sent. del 10.03.2021, n. 17552; Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 1822 del 12/11/2019).

Detta precisazione consente, anzitutto, di escludere qualsivoglia profilo di presunta "frizione" con la giurisprudenza convenzionale ed euro-unitaria, richiamata nella memoria difensiva della dott.ssa Rizzo, in considerazione della eterogeneità delle situazioni alla base delle pronunce citate. A mero titolo esemplificativo, si può rilevare che la sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 2 marzo 2021, causa C-746/18, appositamente citata dall'incolpata, riguardava una disciplina estone che autorizzava l'accesso a una banca dati di comunicazioni telefoniche – *"data retention"* -, per estrarne, *ex post*, elementi utili a determinate indagini. Nel caso di specie, di contro, non si è fatto (alcun) accesso (successivo) ad una banca dati relativa a comunicazioni di telefonia (banca dati inesistente nel caso in considerazione); ma, al contrario, è stata semplicemente utilizzata la messaggistica *whatsapp* legittimamente estratta, in sede penale, dal dispositivo mobile in uso al dott. Palamara (cfr. C.S.M., Sez. disc., sent. n. 79/2022).

Pertanto, posto che il materiale di cui si chiede la dichiarazione di inutilizzabilità è stato acquisito al presente procedimento, in quanto oggetto di sequestro nell'ambito di un procedimento penale e il relativo provvedimento di sequestro è stato confermato in sede di gravame, si tratta allora di materiale legittimamente acquisito in un procedimento penale e come tale pienamente utilizzabile in questo procedimento (cfr. C.S.M., Sez. disc., sent. 79/2022).

Le considerazioni esposte consentono di ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, avanzata dalla difesa nella memoria difensiva del 31 marzo 2023, in forza del più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità (cfr., in particolare, Cass., Sez. Un., n. 34675/2022), che, da un lato, ha escluso tanto una violazione dell'art. 15 Cost., posto che la tutela della corrispondenza riguarda, pacificamente, *"la fase della comunicazione, non quella dell'archiviazione di tali informazioni, in quanto tale concetto implica inequivocabilmente un'attività di spedizione in corso o, comunque, avviata dal mittente mediante la consegna del plico a terzi per il*



recapito (Cass., Sez. 6, n. 23734/2015)”, dal cui ambito, pertanto, l’acquisizione dei messaggi *Whatsapp* necessariamente fuoriesce; quanto la lesione del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., in ragione della “specialità del procedimento disciplinare”, che si articola nella “ampiezza dei poteri istruttori riconosciuti al P.G. (art. 16, comma 2 e 4, d.lgs. n. 109 del 2006) ed alla stessa Sezione Disciplinare, la quale può assumere ‘tutte le prove che ritiene utili’ (art. 18, comma 3, lett. a), d.lgs. citato)”, circostanze che concorrono a far ritenere (Cass., Sez. Un., n. 12717/2009; Cass., Sez. Un., n. 15314/2010; Cass., Sez. Un., n. 17585/2015) il procedimento disciplinare “marcatamente orientato all’accertamento dell’effettiva sussistenza dell’addebito disciplinare”, anche in ragione degli interessi pubblici coinvolti. Dall’altro lato, e specie con riguardo all’asserita violazione degli artt. 24 e 111 Cost., per il tramite dell’art. 8 CEDU, nella sentenza ora citata (cfr. Cass., Sez. Un., n. 34675/2022) si legge che la compatibilità convenzionale dell’utilizzazione di intercettazioni di comunicazioni (di per sé costituenti “ingerenza” nella “vita privata”), disposte in un procedimento penale, in un procedimento disciplinare (nei confronti di avvocati e/o di magistrati), può apprezzarsi sotto due profili, e segnatamente: a) la presenza, o meno, di una base legale per l’utilizzo delle intercettazioni nel procedimento (disciplinare) *ad quem*; b) la possibilità di esercitare sulle intercettazioni, disposte nel giudizio (penale) *a quo*, un controllo efficace nel giudizio (disciplinare) *ad quem*.

Quanto al primo profilo, l’utilizzo nel procedimento disciplinare dei magistrati delle intercettazioni di comunicazioni e di conversazioni disposte nel procedimento penale trova la propria base legale negli artt. 16 e 18 del d.lgs. n. 109 del 2006: argomentazioni, queste, che possono essere estese anche all’uso di messaggi *WhatsApp*, ottenuti dal sequestro penale di un’apparecchiatura telefonica mobile.

Con riguardo al secondo profilo, la sentenza in esame espressamente statuisce che: “(...) la clausola di compatibilità della regolamentazione del procedimento disciplinare con quella del rito penale (art. 16, comma 2, d.lgs. n. 109 del 2006) «non impedisce il controllo giurisdizionale prescritto dall’art. 15 Cost., garantito dalla facoltà, riconosciuta al magistrato incolpato, di eccepire l’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni non legalmente disposte o non legalmente effettuate nel procedimento penale a quo (Cass. Sez. U., n. 22302/2021; Sez. U., n. 9390 e n. 9391 del 2021)” (Cass., Sez. Un., n. 34675/2022). Garanzie difensive che nel presente procedimento disciplinare hanno trovato piena attuazione, avendo sollevato la dott.ssa Rizzo – che non ha contestato la genuinità e paternità dei messaggi *Whatsapp* – le predette eccezioni, sia nel giudizio dinanzi a questa Sezione disciplinare, che in sede di legittimità.

3.3. Analoghe considerazioni ostative all’accoglimento possono svolgersi anche con riguardo alla seconda censura relativa alla invalidità dell’esercizio



dell'azione disciplinare, in quanto, nel caso in esame, deve ritenersi sussistente una notizia "circostanziata" di illecito disciplinare, in conseguenza della conoscenza certa di tutti gli elementi costitutivi dello stesso, come dimostra – implicitamente ma necessariamente – l'esauriente formulazione del capo di incolpazione, che ha consentito all'incolpata di difendersi pienamente nel merito (cfr. Cass., Sez. Un., 14 maggio 2020 n. 8906; Id., 9 giugno 2017, n. 14430; Id., 24 novembre 2010, n. 23780; Id., 27 luglio 2007, n. 16618; Id., 20 giugno 2006, n. 14100; Id., 21 maggio 2003, n. 7947; Id., 25 gennaio 2002, n. 910; Id., 24 gennaio 2002, n. 800; Id., 19 luglio 2001, n. 9776; Id., 8 febbraio 2001, n. 50).

4. Ciò premesso, occorre anzitutto verificare la sussistenza, in capo all'incolpata, di quel ruolo di "referente" del gruppo di Unità per la Costituzione in Toscana, che l'accusa ritiene sia emerso inequivocabilmente dalle chat e dai messaggi intercorsi tra la dott.ssa Rizzo e il dott. Palamara. Nel fare ciò, in coerenza con il principio di diritto statuito dalle Sezioni Unite, risulta necessario, anziché esaminare atomisticamente i vari elementi indicati nella pronuncia rescindente, procedere a una valutazione di carattere olistico, volta cioè a valutare gli uni insieme agli altri, secondo un approccio globale e complessivo.

Invero, dai messaggi scambiati tra il 15 agosto 2017 e il 21 aprile 2019 tra l'incolpata e il dottor Palamara, costituenti il nucleo dell'incolpazione nel procedimento disciplinare *de quo*, emerge che la dott.ssa Rizzo, seppur non possa qualificarsi come referente esclusivo del gruppo correntizio locale, cionondimeno rappresentava, all'epoca dei fatti, uno dei punti di riferimento privilegiati delle interlocuzioni del dott. Palamara.

Ciò può agevolmente ricavarsi dai diversi messaggi in cui lo stesso dott. Palamara sollecita il *placet* o, comunque, chiede il parere della dott.ssa Rizzo con riguardo a determinate nomine. A meri fini esemplificativi, può richiamarsi la chat del 17 luglio 2018, dove il dott. Palamara scrive all'incolpata "*attendo tue indicazioni*" con riferimento ad alcuni posti semidirettivi. In termini analoghi, assumono rilevanza i messaggi scambiati il 20 marzo 2018, in cui il dott. Palamara chiede espressamente all'incolpata: "*Su tribunale minorenni Firenze che dici?*", al che la Presidente Rizzo risponde: "*Non mi risultano colleghi a noi vicini. Nel territorio vi è la diffusa convinzione che tale posto verrà dato a Trovato, collega di Area che già esercita analoghe funzioni a Catanzaro*"; nonché le chat del 20 luglio 2018, dove il dott. Palamara testualmente scrive "*Cara Marilena votazioni prossima settimana; Sto seguendo tue indicazioni; Ma non trovo sponde su Pezzuto*", e quella del 25 luglio 2018 (L. Palamara: "*Domani dovremmo votare seguirò tue indicazioni e farò il possibile per farcela*").

Ad ulteriore sostegno, può ritenersi rilevante, altresì, l'interlocuzione relativa alla nomina del dott. Giuseppe Pezzuti, in cui la dott.ssa Rizzo fa esplicito riferimento alle "*aspettative del gruppo toscano*" in ordine a una nomina vista

– a suo dire – come un “*braccio di forza*” da non perdere con altra corrente, a pena di uscirne squalificati e, in ciò, affidandosi alle “*doti strategiche*” del suo interlocutore. In tale chat, la dott.ssa Rizzo esprime un ruolo di “referente” del gruppo locale, giacché ella prefigura le conseguenze pregiudizievoli, conseguenti alla mancata nomina del candidato a lei “gradito”, che potrebbero derivare alla posizione del gruppo nel contesto locale. In altri termini, gli effetti negativi della mancata nomina del dott. Pezzuti, cui la dott.ssa Rizzo fa espresso riferimento, hanno come (evidente) parametro di relazione – implicitamente ma necessariamente – il gruppo correntizio locale, non potendosi pervenire a interpretazioni diverse e ulteriori, se non a scapito di un’innaturale torsione ermeneutica.

Analoghe considerazioni possono trarsi, poi, dalla rappresentazione delle aspettative dei magistrati della Toscana sulla mancata conferma del Presidente di Sezione Prodomo, definito come protetto da altra corrente, nonché dalla richiesta di “*fare il punto sulle nomine in corso*” per gli incarichi semidirettivi: messaggi che, ancora una volta, consentono di ritenere instaurato un rapporto di “contatto qualificato” tra la dott.ssa Rizzo e il dott. Palamara, nel cui ambito trovano innesto le segnalazioni in commento.

Meno dirimente, ai fini della dimostrazione di siffatta qualità di referente in capo all’inculpata, risulta, invece, l’utilizzo dei pronomi possessivi “*nostro/a*” (rispettivamente, per il dott. Del Forno e la dott.ssa Cannizzaro). Difetta, infatti, una prova sufficiente, ai sensi dell’art. 19 comma 2 d.lgs. 109/2006, della univocità del pronome in esame, potendo avere avuto, al limite, nell’ambito delle chat considerate, una funzione anche semplicemente identificativa (cfr. C.S.M., Sez. disc., sent. n. 35/2022), al fine di distinguere i “segnalati” da altri colleghi omonimi; univocità che sarebbe, del resto, smentita *ictu oculi* dalla circostanza che detto pronome viene utilizzato dalla dott.ssa Rizzo anche rispetto a un magistrato – il dott. Del Forno – che pacificamente non appartiene alla corrente.

4.1. L’esame complessivo dei vari elementi indicati dalla Corte di cassazione consente, pertanto, di riconoscere in capo alla dott.ssa Rizzo la qualità di referente o, quantomeno, di interlocutore di riferimento del dott. Palamara, il che pone la necessità di svolgere due ulteriori precisazioni.

In primo luogo, detto ruolo di “punto di riferimento” del dott. Palamara, si ricollega - più che all’appartenenza correntizia della Presidente Rizzo, la quale, come, del resto, ritenuto da questa Sezione disciplinare nella sentenza cassata n. 51/2022, e coerentemente a quanto depositato dalla difesa, non rivestiva all’epoca dei fatti alcun ruolo formale all’interno dell’associazione - alla conoscenza diretta delle esigenze (professionali) del territorio e dei meriti dei vari “segnalati”.

Invero, e come si vedrà nel prosieguo, le indicazioni della dott.ssa Rizzo al dott. Palamara, sia pur spesso connotate da riferimenti correntizi, risultano il più delle volte giustificate da un giudizio di merito e di stima in ordine alla




figura professionale dei “segnalati”, sicché il riferimento all'appartenenza correntizia risulta, comunque, “diluito” all'interno di considerazioni prevalentemente di valore, in ragione della notoria “conoscenza del territorio” da ascrivere all'incolpata, attesa la qualità di Presidente di Tribunale di Firenze dalla stessa rivestita, nonché la circostanza che l'incolpata aveva fatto parte del Consiglio giudiziario.


Il che consente di spiegare, oltre che la segnalazione di colleghi non appartenenti alla corrente Unicost, anche la circostanza che l'interferenza contestata alla dott.ssa Rizzo abbia riguardato soltanto 5 casi sui 23 discussi e deliberati per la Toscana nell'arco temporale di riferimento.

In secondo luogo, premesso tale ruolo di “referente”, deve cionondimeno evidenziarsi come la dott.ssa Rizzo non era certamente punto di riferimento né unico, né tantomeno esclusivo, del dott. Palamara, giacché quest'ultimo non soltanto si confrontava con altri soggetti, ma non risulta neppure essersi sentito vincolato dalle indicazioni fornite dalla dott.ssa Rizzo, posto che le stesse sono state dal primo il più delle volte “sconfessate” o, comunque e più semplicemente, non seguite.

5. Precisato in questi termini il ruolo di “referente” svolto dalla dott.ssa Rizzo, occorre, allora, verificare se la complessiva condotta di interferenza, che risulta ascritta all'incolpata, sia idonea a integrare la fattispecie disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) del d.lgs. 109/2006, che punisce “*i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori*”.

In via preliminare, risulta opportuno individuare il perimetro applicativo della fattispecie disciplinare in esame, alla luce della più recente interpretazione della giurisprudenza di legittimità e di questa Sezione disciplinare, specie con riguardo alle conversazioni tramite applicazione messaggistica *Whatsapp*.

Non vi è dubbio che l'applicabilità del presente illecito disciplinare a dette interlocuzioni private rappresenti il punto di conflitto – e di corrispondente equilibrio – tra valori di rilevanza costituzionale, giacché la tutela del prestigio della Magistratura e dello stesso Organo di governo autonomo, se perseguita con modalità totalizzanti o, comunque, eccessive, non può che determinare il rischio di incidere, conculcandola, sulla libertà di manifestazione del pensiero. Sicché, in aderenza all'insegnamento della giurisprudenza costituzionale che – con formula enfatica ma efficace – afferma che “*nessun diritto è tiranno*” (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 85/2013), è risultato necessario procedere, mediante un delicato contemperamento tra gli interessi sopra citati, a una precisa perimetrazione della fattispecie di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) d.lgs. 109/2006, che qui si cerca, in estrema sintesi, di ricostruire.



5.1. Secondo un indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità e avallato anche dalla sentenza che ha portato al presente giudizio di rinvio, le interlocuzioni tra magistrati e componenti del Consiglio Superiore della Magistratura, vertenti sulle valutazioni procedimentali per il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi degli uffici giudiziari, costituiscono *“comportamenti abitualmente o gravemente scorretti”* ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. 109/2006, giacché deve ritenersi imposto, in capo ad ogni magistrato, il dovere di astenersi da qualsiasi intervento – salvo, ovviamente, che sia contemplato dalla disciplina legislativa – che sia *“volto, in guisa di pressione o di concertazione, ad esprimere discredito o disistima o, all’opposto, a manifestare gradimento o sostegno nei confronti di alcuno degli aspiranti, essendo la comparazione di questi ultimi riservata ai componenti dell’organo di autogoverno, senza alcuno spazio alla compartecipazione di soggetti estranei (quali, ad esempio, gli esponenti dell’associazionismo giudiziario o della politica)”* (Cass., Sez. Un., n. 34380/2022).

La Corte di Cassazione precisa, però, che, nell’ambito del precetto così individuato in sede di legittimità, spetta poi al giudice disciplinare il concreto apprezzamento delle condotte rilevanti.

5.2. Nel procedere a siffatta operazione, la presente Sezione disciplinare ha, perciò, precisato che dalla fattispecie di cui all’art. 2, comma 1, lett. d) del d.lgs. 109/2006 non può desumersi una sorta di indiscriminato e omnicomprensivo divieto di qualsivoglia colloquio o confronto informale tra magistrati, nonché tra questi e quelli di essi che rivestono la carica di componenti degli organismi del circuito del governo autonomo, quindi del Consiglio Superiore della Magistratura, ma anche dei Consigli giudiziari in relazione a pratiche e a questioni concernenti l’attività di detti organi, ovvero sulle problematiche giuridiche ad esse sottese. In sostanza, *“uno scambio corretto di opinioni e/o informazioni tra componenti del Consiglio e magistrati - improntato al parametro obiettivo di continenza e buona fede - è non solo possibile, ma rientrante nella fisiologia dell’attività svolta dai Consiglieri”* (C.S.M., Sez. disc., sent. n. 100/2022).

La conversazione privata acquista, allora, quella connotazione di *“grave scorrettezza”* disciplinarmente rilevante soltanto quando presenti un *quid pluris*, ossia laddove, *“lungi dal fondarsi su dati di comparazione o valutazione oggettivi e verificabili, si[a] orientat[a] a favorire alcuni magistrati per la sola appartenenza ad una corrente associativa, oppure si[a] volt[a] a screditare ingiustificatamente la professionalità di altri concorrenti o, infine, quando si[a] dimostrativ[a] di una adesione a metodi e prassi non conformi alle regole”* (C.S.M., Sez. disc., sent. n. 164/2022).

Con riguardo alle conversazioni potenzialmente estrinsecantesi in privata manifestazione del pensiero, si può, pertanto, distinguere *“tra comportamenti semplicemente inopportuni e quelli disciplinarmente illeciti”* (cfr. C.S.M., Sez. disc., sent. n. 100/2022; C.S.M., Sez. disc., sent. n. 143/2021), in forza del




sopracitato - delicato - bilanciamento tra la libertà di interlocuzione e di manifestazione del pensiero e l'esigenza di evitare l'indebita ingerenza nelle scelte consiliari.

In sintesi, la comunicazione privata acquista i caratteri dell'illecito disciplinare – *sub specie* di “grave scorrettezza” – quando si traduce in un'ingerenza nelle scelte consiliari, rispetto alle quali non vi è “spazio alla partecipazione di soggetti estranei” (Cass., Sez. Un., n. 34380/2022), dando luogo a un'attività di pressione e di concertazione di chi debba ricoprire tali cariche.

In questo senso, può richiamarsi C.S.M., Sez. disc., sent. n. 35/2022, secondo cui: *“Invero, se può ritenersi ammissibile - in linea di principio - la formulazione ed esternazione (da parte di un Magistrato) di opinioni soggettive circa il maggiore o minore valore, o la maggiore o minore attitudine, di un determinato magistrato piuttosto che un altro alla copertura di un determinato incarico (direttivo o semi-direttivo), non possono però ammettersi condotte attivamente intese a valorizzare profili di appartenenza correntizia di alcuni candidati e a gettare pesantemente un ingiustificato discredito sulla professionalità di altri concorrenti; o, addirittura (...) miranti a favorire taluno nel conferimento di un incarico al solo fine (del tutto estraneo alla procedura selettiva) di rimuoverlo da una posizione (a torto o a ragione) reputata non conveniente o sgradita: viene infatti in considerazione, in casi di tal genere, (più che la manifestazione di un convincimento soggettivo) una condotta intesa ad incidere, in modo gravemente scorretto, sull'esito della selezione quale dovrebbe discendere unicamente dall'applicazione dei parametri normativi, primari e secondari, che presiedono al regolare svolgimento della procedura”*.

In una prospettiva analoga, e per citare la più recente giurisprudenza della Sezione disciplinare, assume rilevanza C.S.M., Sez. disc., sent. n. 33/2023, dove si è espressamente ritenuto: *“(...) è sempre suscettibile di vaglio disciplinare ogni comportamento del magistrato che, al di fuori dei corretti canali istituzionali e delle fonti di informazione previste dall'ordinamento per l'attività del Consiglio Superiore della Magistratura, sia finalizzato ad ottenere vantaggi per sé o, all'opposto, il pregiudizio altrui mediante indebite sollecitazioni tese a sviare l'indipendente e trasparente esercizio delle prerogative del Consiglio medesimo”*. Ne deriva allora che: *“(...) è interferenza rilevante sotto il profilo della grave scorrettezza qualunque modalità comportamentale che si collochi al di fuori di quello che è l'iter procedimentale, in relazione alle nomine, tracciato dal testo unico della dirigenza e dai canoni costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa”*.

5.3. Volgendo lo sguardo alla prassi applicativa, a meri fini esemplificativi, si è ritenuta non rilevante in via disciplinare la mera richiesta di informazioni, che non sia accompagnata da un giudizio sminuente un altro concorrente o, specularmente, di esaltazione di qualità professionali in realtà non possedute



(cfr. C.S.M., Sez. disc., sent. n. 100/2022). Analogamente, si è esclusa la riconducibilità della condotta alla fattispecie di cui alla lett. d) nel caso di giudizi di merito o dell'espressione di un parere prettamente personale, non accompagnato da giudizi denigratori o dispregiativi e da alcun riferimento correntizio o allusione a metodi spartitori (cfr., C.S.M., Sez. disc., sent. n. 164/2022).

Di contro, si è affermata la sussistenza dell'illecito in questione laddove la segnalazione dei nominativi degli aspiranti si connota per riferimenti correntizi, introducendo un dato eterogeneo rispetto a quelli che devono essere considerati ai fini dell'assegnazione degli incarichi. Si è, all'uopo, sanzionata l'interlocuzione privata, la cui logica sottesa si sostanzia - esclusivamente - nell'assegnare l'incarico ad alcuni colleghi più o meno meritevoli, ma comunque vicini alla corrente, *"a prescindere dai meriti professionali dei singoli aspiranti"* (cfr. C.S.M., Sez. disc., sent. n. 164/2022).


In sintesi, la semplice conversazione privata che si traduca in una richiesta di informazioni oppure nell'espressione di un giudizio di merito, ancorato a una valutazione personale, cui non segua un giudizio sminuente altro concorrente o, specularmente, di esaltazione di qualità professionali in realtà non possedute, sebbene inopportuna o comunque non del tutto ortodossa per i canali utilizzati, non risulta idonea ad integrare la *"grave scorrettezza"* disciplinarmente rilevante ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d) del d.lgs. 109/2006.

A ben altra conclusione deve arriversi qualora lo scambio di opinioni denoti una logica di spartizione correntizia, volta ad assegnare incarichi ad alcuni colleghi piuttosto che ad altri in ragione della mera appartenenza correntizia o, comunque, valorizzando dati eterogenei e diversi da quelli valutati nella procedura comparativa: in tali casi, le conversazioni integrano *"indebite sollecitazioni tese a sviare l'indipendente e trasparente esercizio delle prerogative del Consiglio medesimo"* (C.S.M., Sez. disc., sent. n. 33/2023).

In sostanza, e volendo concludere sul punto, l'impropria interferenza nell'attività del componente del Consiglio si connota di elementi di grave scorrettezza nei confronti degli altri partecipanti, quando, ad esempio, *"la segnalazione in favore di un concorrente è motivata esclusivamente sulla base di logiche e interessi di appartenenza correntizia ovvero quando è accompagnata dalla denigrazione nei confronti degli altri concorrenti ovvero ancora quando è connotata dalla condivisione di metodi e prassi non conformi alle regole"* (C.S.M., Sez. disc., sent. n. 86/2022).

6. Nell'ambito del delineato perimetro applicativo della fattispecie disciplinare in commento, può allora accertarsi la sussumibilità - in concreto - della condotta di interferenza posta in essere dalla dott.ssa Rizzo.

All'uopo, ritiene questo Collegio di dover procedere a una valutazione complessiva e globale dei messaggi scambiati tra l'incolpata e il dott. Palamara ai fini dell'integrazione dell'illecito in esame, giacché le singole conversazioni



private, atomisticamente considerate, non possono ritenersi – quantomeno, non sempre – in grado di integrare il requisito della “gravità”, cui la lett. d) subordina la configurazione dell’illecito.

In tale ottica, ciascuna interlocuzione, lungi dal rilevare *ex se*, si atteggia – più precisamente – a indice sintomatico del carattere di “grave scorrettezza” da ascrivere alla totalità della condotta di interferenza considerata, in omaggio al sopra richiamato bilanciamento con la libertà di manifestazione del pensiero, la cui tutela può “ritrarsi”, consentendo di converso l’operare dell’illecito disciplinare, solo a fronte di condotte particolarmente rilevanti.

Si osserva come tale conclusione risulti, del resto, coerente con quanto ritenuto dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sentenza rescindente, giacché queste ultime enfatizzano la necessità di una valutazione di carattere generale, che tenga conto complessivamente degli episodi di interferenza, senza attribuire specifica rilevanza all’uno, piuttosto che all’altro, se non ai fini della prova della “grave scorrettezza”.

6.1. Ciò posto, la globale condotta posta in essere dall’incolpata, consistente in interferenze e segnalazioni rivolte al dott. Palamara, deve ritenersi idonea ad integrare la fattispecie disciplinare di cui all’art. 2, comma 1, lett. d) d.lgs. 109/2006, giacché le indicazioni della dott.ssa Rizzo risultano, frequentemente, accompagnate da riferimenti correntizi, sottintendendo, pertanto, logiche di spartizione correntizia, con la conseguenza che l’incolpata sembra mostrare adesione e, anzi incentivare, “*un metodo di designazione dei dirigenti degli uffici, fondato non sul merito o sulle qualità professionali dei candidati, ma su una logica di scambio che tiene conto esclusivamente di interessi di natura personale e privata*” (C.S.M., Sez. disc., sent. n. 86/2022).

Le segnalazioni operate dalla dott.ssa Rizzo, sebbene spesso frutto di conoscenza diretta degli interessati e, pertanto, motivate (anche) da giudizi di stima e merito nei loro confronti, sono connotate da indebiti riferimenti alle correnti, mirando, pertanto, ad introdurre elementi eterogenei rispetto a quelli che dovrebbero orientare, ai sensi della legge, la procedura comparativa. In altri termini, dalle varie chat emerge che la logica sottesa all’interlocuzione in esame sia quella di assegnare l’incarico ad alcuni colleghi più o meno meritevoli, ma comunque vicini alla corrente (cfr. C.S.M., Sez. disc., sent. n. 164/2022). In tal modo, detta condotta esula dal normale confronto dialettico tra magistrati e consiglieri, consentito in nome della libertà di manifestazione del pensiero, sì da assumere rilevanza disciplinare.

Tale conclusione risulta, del resto, confermata dall’esame – sintetico e complessivo – dei messaggi scambiati dalla dott.ssa Rizzo con il dott. Palamara.

All’uopo, può richiamarsi anzitutto la segnalazione operata dalla dott.ssa Rizzo in favore della collega Cannizzaro per il posto di Presidente di Sezione del Tribunale di Firenze o, in alternativa, per quello di Presidente di sezione della Corte d’Appello di Firenze, in cui la valutazione di merito della segnalata (“*Lei*”



lavora da molti anni in Corte e da tempo presiede i collegi, ivi compresi quelli di assise di appello”) si accompagna a logiche correntizie (“Non abbiamo ancora avuto modo di fare il punto sulle nomine in corso per gli incarichi semidirettivi in Toscana. Ti rappresento che per il posto di presidente di sezione al Tribunale di Firenze partecipa la nostra Maria Cannizzaro”; “Cannizzaro è dei nostri”).

Analoghe considerazioni possono svolgersi con riguardo all’interferenza a favore della dott.ssa Gatto e del dott. Angelo Antonio Pezzuti, per i posti – rispettivamente – di Presidente di sezione di Tribunale di Firenze e di Presidente della Sezione GIP del medesimo ufficio giudiziario.


In tale ipotesi, la difesa evidenzia che se, da un lato, la dott.ssa Gatto apparteneva a un gruppo diverso da quello della dott.ssa Rizzo (come da quest’ultima sottolineato in una delle chat rilevanti, “*Lisa Gatto è di MF*”), la non appartenenza del dott. Pezzuti al gruppo Unicost, dall’altro lato, veniva invece confermata dalla testimonianza resa dal dott. Cecchi resa in udienza del 10 settembre 2021.

Senonché, la segnalazione in commento, lungi dall’esaurirsi in un contributo di conoscenza qualificato, risulta connotata da logiche del tutto avulse dall’esame del merito dei profili professionali di riferimento, come può agevolmente desumersi dalla chat del 17 luglio 2018 nella quale la dott.ssa Rizzo scrive: “*Vanno bene i posti della Corte. Per vacanza Gratteri propongo Gatto, per vacanza Banci (ndr GIP) propongo Pezzuti, su cui mi dicono che anche MI convergerebbe. Gatto è di MI e Pezzuti è di Unicost... Anche Caivano tifa per Pezzuti... Annese è di MI e Cannizzaro è di Unicost, quindi per la Corte va bene*”.

In tal modo, l’indicazione di valore subisce una evidente torsione a causa degli indebiti riferimenti correntizi, in tal modo sottintendendo – come, del resto, evidenziato dal P.G. in sede di ricorso per cassazione - la possibilità di realizzare una posizione di equilibrio, in relazione alle nomine del distretto, tra gli appartenenti alle correnti.

In una prospettiva non dissimile, va considerato inoltre il messaggio inviato dalla dott.ssa Rizzo al dott. Palamara in ordine alle tempistiche della pratica relativa alla conferma del dott. Prodomo nell’incarico di Presidente di Sezione del Tribunale di Firenze (“*Carissimo Luca, a che punto è la pratica della conferma di Prodomo? Quando decidete in commissione? A livello locale Area ha completamente mollato il collega ma mi è giunta voce che invece a livello di CSM MD lo protegga. È vero? I laici come voteranno? L’abnorme lasso temporale ormai trascorso puzza tanto di inciucio. In Toscana tutti si aspettano che non venga riconfermato e una diversa decisione farebbe perdere fiducia nei confronti dell’autogoverno*”).

Questa Sezione disciplinare, con la sentenza cassata n. 51/2022, ha proceduto a una sintetica ricostruzione dell’iter procedimentale che ha riguardato la pratica in esame, valorizzando la circostanza che la Presidente Rizzo, nel trasmettere tempestivamente il rapporto informativo relativo al dott. Prodomo al Consiglio



giudiziario ai fini della valutazione del quadriennio marzo 2012-marzo 2016, pur dando conto di alcune criticità relativamente all'attività svolta dal dott. Prodomo nel settore civile, esprimeva comunque una valutazione globalmente positiva. Soltanto a seguito della esplicita richiesta pervenuta dal Consiglio giudiziario, che aveva ritenuto all'unanimità di dover disporre approfondimenti istruttori, la dott.ssa Rizzo integrava il proprio rapporto, dando atto delle difficoltà riscontrate nell'ambito delle procedure di protezione internazionale (difficoltà tali da costituire ragione di lamentele diffuse nel foro e giunte finanche all'attenzione del Prefetto) e dell'atteggiamento poco collaborativo del dott. Prodomo.

Sulla base delle nuove informazioni assunte, il Consiglio giudiziario esprimeva, con il voto concorde di tutti i componenti salvo uno (astentosi in quanto parente di uno dei soggetti che avevano presentato le summenzionate lamentele), parere contrario alla conferma nell'esercizio delle funzioni di Presidente di sezione. A seguito dell'emissione del detto parere negativo, è risultato accertato l'aggravarsi della situazione, a cagione della pesante e critica reazione del dott. Prodomo, diffusa mediante *mailing list*, e dell'inerzia dello stesso a fronte della situazione di grave crisi organizzativa.

Ciò posto, la sentenza cassata aveva ritenuto l'interlocuzione in commento giustificata, in definitiva, dalla preoccupazione della dott.ssa Rizzo dinanzi all'indefinito protrarsi dei tempi di trattazione della pratica *de qua*, posto che tale richiesta di informazioni, ancorché "*poco opportuna per il canale utilizzato*", a giudizio del giudice disciplinare, non aveva comunque attinto la soglia della grave scorrettezza: "*ciò, anzitutto, in quanto le informazioni riportate sono risultate assolutamente corrette, e dunque prive di qualunque intento denigratorio; in secondo luogo, in quanto il richiamo alla diffusa convinzione che il dott. Prodomo godesse della protezione del gruppo di Magistratura Democratica, lungi dal costituire un avallo delle logiche correntizie, appare aver assunto, nel contesto della comunicazione, un significato di denuncia di quelle stesse logiche*".

Ritiene il Collegio che, sebbene la conversazione in esame si caratterizzi per una evidente funzione informativa, giustificata dal considerevole lasso di tempo intercorso tra la decisione del Consiglio giudiziario di Firenze e l'intervento del Consiglio Superiore della Magistratura (come, del resto, confermato dalla teste dott.ssa Cassano all'udienza del 10 settembre 2021) e dalla conseguente preoccupazione che ciò suscitava in capo alla dott.ssa Rizzo, atteso il suo ruolo di Presidente del Tribunale di Firenze, deve ciononostante tenersi conto dell'attenzione mostrata dalla dott.ssa Rizzo in ordine alle eventuali protezioni o abbandoni del dott. Prodomo da parte della corrente di riferimento, nonché del riferimento a possibili "*inciuci*" e alle aspettative dell'intero distretto: circostanze, queste, in grado di "*colorare*" in termini di "*grave scorrettezza*" la complessiva condotta di interferenza posta in essere dalla dott.ssa Rizzo.



Analoghi riferimenti correntizi possono trarsi anche dalle chat relative alla segnalazione del dott. Giuseppe Pezzuti in relazione al posto di Presidente di Sezione del Tribunale di Pistoia, dove – ancora una volta – le considerazioni di merito e stima nei confronti del collega si uniscono a logiche spartitorie: M.R.: *“Per il posto di pres. Sez. Trib. Pistoia molto valido, e Giuseppe Pezzuti, su cui potrebbe convergere anche M.I...”*; L.P.: *Giuseppe Pezzuti pst Pistoia ok?”*; M.R.: *“Ok, è un'opzione gradita...”*; M.R.: *“Ho saputo che domani il plenum vota presidente di sezione Pistoia e ti vorrei ricordare quanta aspettativa abbia il gruppo toscano sul nome di Giuseppe Pezzuti. Puoi verificare come stanno le cose e cosa faranno i laici? Stasera vedo il collega alla cena dei candidati a Pisa e non so cosa dirgli. Conto sulle tue doti strategiche...; Questa nomina è vissuta come un braccio di forza con mi e' perdere ci squalificherebbe)”*; M.R.: *“MI vuole vendicarsi del fatto che Pezzuti le ultime volte ha votato per noi, come ha votato Billet”*; M.R.: *“chi ci ha traditi?”*.

6.2. L'esame complessivo delle conversazioni intervenute tra l'incolpata e il dott. Palamara tradisce – inevitabilmente – il carattere di grave scorrettezza insito nella condotta complessiva tenuta dalla dott.ssa Rizzo, disciplinarmente rilevante ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), d.lgs. 109/2006.

Del resto, in coerenza con il sopra citato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'interlocuzione nell'ambito delle pratiche per le nomine degli incarichi direttivi e semidirettivi degli uffici giudiziari deve esaurirsi tra coloro che devono provvedere alla comparazione - ossia i componenti dell'organo di governo autonomo della magistratura - e gli aspiranti all'incarico direttivo, non potendosi ravvisare alcuno spazio alla compartecipazione di soggetti estranei, se non nei limiti di un confronto dialettico improntato – solo e soltanto - sui meriti, che nel caso di specie non ricorre.

In questa prospettiva, la condotta della Presidente Rizzo si configura alla stregua di una interferenza indebita, volta a dare rilevanza (anche) ad elementi del tutto eterogeni rispetto a quelli che devono essere considerati ai fini dell'assegnazione degli incarichi.

7. Cionondimeno, si ritengono sussistenti elementi di indubbia valenza esimente, in grado di far ritenere il fatto di scarsa rilevanza ai sensi dell'art. 3-bis del d.lgs. n. 109 del 2006.

7.1. Come già chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (*ex multis*, Cass. Sez. Un., n. 7934/13; Cass. Sez. Un. n. 27434/17; Cass. Sez. Un. n. 15048/19; Cass. Sez. Un. n. 25091/10), la norma di cui all'art. 3-bis del d.lgs. n. 109 del 2006, aggiunta dall'art. 1 della legge 24 ottobre 2006, n. 269, ha introdotto, nella materia degli illeciti disciplinari riguardanti i magistrati, il principio di offensività, proprio del diritto penale, secondo il quale la sussistenza dell'illecito va, comunque, riscontrata alla luce della lesione o

 23

messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma, con accertamento in concreto da effettuarsi *ex post*.

Stabilisce la Suprema Corte che, ai fini dell'applicazione di tale esimente, il giudice deve procedere a una valutazione d'ufficio, sulla base dei fatti acquisiti al procedimento, prendendo in considerazione le caratteristiche e le circostanze oggettive della vicenda addebitata, anche riferibili al comportamento dell'incolpato, purché strettamente attinenti allo stesso, con giudizio globale diretto a riscontrare se l'immagine del magistrato sia stata effettivamente compromessa dall'illecito (Cass. Sez. Un., sent. n. 31058, 27/11/2019; Cass. sez. Un. n. 22577, 10/09/2019).

L'offensività della condotta deve, pertanto, essere vagliata non già in astratto, ma con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, implicando *“un vero e proprio giudizio di proporzionalità tra il fatto addebitato e la sanzione che deve essere erogata: a tal fine devono formare oggetto di valutazione la gravità del fatto in rapporto alla sua portata oggettiva, la natura e l'intensità dell'elemento psicologico nel comportamento contestato unitamente ai motivi che l'hanno ispirato e, infine, la personalità dell'incolpato, in relazione, soprattutto, alla sua pregressa attività professionale e agli eventuali precedenti disciplinari”* (Cass. civ., Sez. un., 4 luglio 2012, n. 11137).

Secondo il consolidato indirizzo delle Sezioni Unite (*ex multis*, cfr. Cass., Sez. Un. n. 29823/2020, nonché Cass., Sez. Un., n. 31058/2019), l'accertamento della condotta disciplinarmente irrilevante in applicazione dell'esimente di cui all'art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006 (da identificarsi in quella che, riguardata *ex post* ed in concreto, non comprometta l'immagine del magistrato), deve compiersi senza sovvertire il principio di tipizzazione degli illeciti disciplinari. Ne deriva che nell'ipotesi in cui il bene giuridico individuato specificamente dal legislatore in rapporto al singolo illecito disciplinare non coincida con quello protetto dal citato art. 3-bis, il giudizio di scarsa rilevanza del fatto si modula secondo un duplice passaggio, dovendo il giudice disciplinare, dapprima, tener conto della consistenza della lesione arrecata a quel bene giuridico “specifico”, che se apprezzabile in termini di grave offesa verrà ad esaurire quel giudizio in termini di esclusione dell'esimente; successivamente, qualora l'offesa “specificata” non sia invece tale da considerarsi grave, occorre verificare se quello stesso fatto, che integra l'illecito tipizzato, abbia però determinato un'effettiva lesione dell'immagine pubblica del magistrato (cfr. Cass., Sez. Un., n. 31058/2019).

7.2. In ragione di quanto esposto, ritiene il Collegio che la condotta contestata all'incolpata possa reputarsi priva di una sostanziale offensività, stante la scarsa rilevanza disciplinare della medesima, giacché entrambi i suindicati accertamenti pervengono a un esito negativo.

Quanto al primo profilo, attinente cioè al bene giuridico, per così dire, “specifico” tutelato dalla fattispecie disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett.



d) del d.lgs. 109/2006, deve escludersi il connotato di “gravità” nell’offesa – pur costituente “grave scorrettezza” - recata al corretto svolgimento delle procedure di selezione comparativa degli aspiranti alla nomina ad incarichi direttivi in relazione al buon andamento dell’ufficio giudiziario ed alla sua unitarietà funzionale, e ciò sulla scorta di plurimi elementi rilevanti.


All’uopo, può osservarsi che nessuna delle segnalazioni considerate risulta accompagnata dalla menzione critica o denigratoria di altri candidati, non rivenendosi alcun giudizio sminuente un altro concorrente o, specularmente, di esaltazione di qualità professionali in realtà non possedute (cfr. C.S.M., Sez. disc., sent. n. 100/2022).

Invero, le indicazioni effettuate dalla dott.ssa Rizzo si caratterizzano per una indebita commistione di apprezzamenti di merito e riferimenti correntizi, senza che, però, quest’ultimo dato assuma una importanza centrale o, comunque, dirimente ai fini della “proposta”, potendosi sempre ricollegare la segnalazione a una diretta conoscenza del collega “indicato”.

In tale ottica, risulta evidente la diversità della condotta qui in contestazione con quelle, invece, esaminate in altri precedenti di questa Sezione disciplinare, dove l’impropria interferenza nell’attività del componente del Consiglio risultava *“motivata esclusivamente sulla base di logiche e interessi di appartenenza correntizia”* (C.S.M., Sez. disc., sent. n. 86/2022): le segnalazioni operate dall’incolpata, pur inserendosi in una visione, per così dire, “correntizia”, non dimenticano mai il profilo del merito in ordine alla validità del collega indicato e alle necessità del territorio di riferimento nel cui ambito la nomina va a inserirsi.

Non risulta dirimente, dunque, il parallelismo, instaurato dal P.G. anche in sede di udienza del 4 aprile 2023, con riguardo ai precedenti nn. 100/2022 e 35/2022, dove le conversazioni considerate, sebbene caratterizzate anch’esse da espliciti riferimenti correntizi, si accompagnavano però a giudizi gravemente lesivi della professionalità di taluni magistrati (indicati come un “debito” – come, cioè, un elemento passivo fortemente critico – o, addirittura, una “sciagura”) o, comunque, consistevano in “sponsorizzazioni” di un determinato magistrato per un incarico al solo fine di rimuoverlo da una posizione soggettivamente sgradita all’incolpato *“senza alcuna considerazione degli eventuali meriti di questo, comparativamente considerati”* (C.S.M., Sez. disc., sent. n. 35/2022; in questo senso, analogamente, C.S.M., Sez. disc., sent. n. 100/2022).

Ai fini della valutazione della concreta offensività della condotta, non possono trascurarsi neppure l’esiguità del numero di segnalazioni nell’arco di un periodo temporale di circa tre anni, nonché la circostanza che le proposte della dott.ssa Rizzo risultano prive di qualsivoglia intento di pressione nei confronti del dott. Palamara, risolvendosi in sollecitazioni sempre riconducibili prevalentemente a giudizi di stima e merito, come si ricava dalla circostanza che, spesso, indica anche colleghi non riconducibili alla corrente di appartenenza.

 25

Ciò si desume, del resto, dai toni esplicitati nei messaggi dalla Presidente Rizzo, la quale si limita a “proporre” e consigliare taluni profili al dott. Palamara, rimanendo sempre nei limiti, per così dire, della “continenza”, senza mai tradursi in una “particolare insistenza e petulanza delle richieste” (a differenza di quel che ha, invece, ritenuto C.S.M., Sez. disc., sent. n. 35/2022, per il caso ivi considerato).


In tal modo, ella non realizza un comportamento attivamente proteso a soverchiare l'autonomia del Consigliere, potendosi, al più, intendere detta condotta alla stregua di una - impropria e gravemente scorretta - esternalità negativa di quell'atteggiamento collaborativo.

Sotto il secondo profilo, può altrettanto escludersi una lesione dell'immagine pubblica del magistrato, considerata l'assenza di un'ampia risonanza mediatica, giacché la pubblicazione delle chat in esame – per quel che risulta – è rimasta confinata e circoscritta al sito digitale di un solo quotidiano, ed è stata caratterizzata dalla pacatezza dei toni (che non debordano mai in eccessiva pressione o particolare insistenza delle richieste) e dalla finitezza del numero, comunque esiguo, di messaggi, in cui il riferimento correntizio non è mai “esclusivo” o “fine a se stesso”, ma risulta sempre accompagnato (e, spesso, giustificato) dal giudizio di merito in ordine alle capacità professionali del collega “segnalato”, in ragione della notoria “conoscenza del territorio” da ascrivere all'incolpata, attesa la qualità di Presidente di Tribunale di Firenze dalla stessa rivestita e la sua pregressa esperienza in seno al Consiglio giudiziario.

Le considerazioni che precedono consentono pertanto di ritenere, *con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto* come sopra evidenziate, intatta l'immagine di elevata professionalità riconosciuta all'incolpata.

7.3. Sulla scorta delle considerazioni ora svolte, ritiene il Collegio che la condotta contestata all'incolpata possa reputarsi priva di una sostanziale offensività, stante la scarsa rilevanza disciplinare della medesima. Non v'è stata, infatti, una effettiva lesione del bene giuridico protetto, né per compromissione dell'immagine del magistrato, né per perdita di prestigio nell'ambiente lavorativo (non essendosi levato, come visto, un clamore mediatico significativo in ordine al caso di cui trattasi e stante l'esiguità degli episodi di interferenza).

L'insieme di tali considerazioni, in sintonia con i principi elaborati in materia (dalla Cassazione e dalla giurisprudenza della Sezione disciplinare), consentono di poter affermare che l'immagine del magistrato non risulta essere rimasta in alcun modo pregiudicata in conseguenza della vicenda sopra descritta, con la possibilità, dunque, di fare applicazione dell'art. 3 bis. d.lgs. n. 109/2006 per quanto attiene all'illecito di cui alla lett. d) dell'art. 2 d.lgs. 109/2006, il che consente altresì di ritenere assorbita nella presente valutazione la questione – evidenziata dalla difesa – relativa al rapporto di natura intertemporale tra la fattispecie disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) e

 26

il nuovo illecito ex art. 3, comma 1, lett. l-bis) d.lgs. 109/2006. Peraltro, è appena il caso di evidenziare che tale nuova previsione normativa, come affermato nella recente pronuncia delle SS.UU. intervenuta nel corso della stesura della presente motivazione “*si pone in rapporto di specialità non con quella di cui all’art. 2, comma 1, lett. d), d.lgs. 109/2006, ma, evidentemente, con quella di cui all’art. 3, comma 1, lett. i)*”, essendo entrambe ipotesi di illecito “extrafunzionale”, e non “funzionale” come l’ipotesi di cui alla lett. d), che è l’unica contestata nel caso di specie, con la conseguenza che al riguardo “*neppure si pone una questione di lex mitior da applicare retroattivamente*” (Cass. SS.UU. n. 9733/2023 - R.G.N. 18948/2022, pubblicata il 12 aprile 2023).


P.Q.M.


La Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura;
visti gli articoli 3 bis, 18 e 19 D.Lvo 23 febbraio 2006 n. 109;
decidendo a seguito dell’annullamento con rinvio da parte delle Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione con sentenza n. 10343/22, in relazione all’illecito disciplinare, di cui agli artt. 1 e 2 comma 1 lett. D) D.Lvo 109/06,


assolve

la dottoressa Marilena Rizzo dall’addebito alla stessa ascritto, perché l’illecito disciplinare non è configurabile essendo il fatto di scarsa rilevanza.
Motivazione riservata nei termini di legge.

Roma, 4 aprile 2023

Il Relatore
(Paola D’Ovidio)


Il Presidente
(Fabio Pinelli)


Il Magistrato Segretario
(Simona Sansa)


Depositato in Segreteria
Roma, 3 maggio 2023
Il Direttore della Segreteria
(Rosalia Venditti)
